

REPERTORIO N. 121573

RACCOLTA N. 47320

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di settembre, alle ore venti e minuti trenta, presso il ristorante "Ai Portici" in Viale Italia n. 87, in Comune di

Tirano, 16 settembre 2022

Innanzitutto a me Giandomenico Schiantarelli, Notaio in Tirano, iscritto presso il Collegio Notarile di Sondrio, è presente il signor Rebucci Dino nato a San Benedetto Po (MN) il giorno 31 ottobre 1945, residente a Tirano (SO) Via Monte Padrio n. 35, nella sua qualità e veste di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "GRUPPO DONATORI SANGUE - TIRANO Organizzazione di Volontariato", con sede in Tirano (SO) Viale Cappuccini n. 4, codice fiscale numero 83002700140, iscritta nel Registro Generale Regionale del Volontariato presso la Regione Lombardia in data 1. giugno 1999, al foglio numero 632, progressivo numero 2524, costituita con atto da me ricevuto, quale coadiutore del Notaio Battista Schiantarelli di Tirano del 24 novembre 1977 numero 59430/23171 di repertorio, registrato a Tirano il 29 novembre 1977 al numero 969 volume 7.

Detto comparsa, della cui personale identità io Notaio sono certo, mi richiede di far constare col presente atto, le deliberazioni che sarà per prendere l'Assemblea dei soci di detta Associazione, qui riunitasi, previa convocazione regolarmente effettuate nelle forme previste dall'articolo 9 dello statuto sociale, in questo luogo, giorno ed ora in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche dello statuto anche a seguito dell'introduzione della normativa del Terzo Settore con l'assunzione della forma di associazione riconosciuta.

Per unanime designazione degli intervenuti, assume la Presidenza della Assemblea il signor Rebucci Dino il quale, in esecuzione della volontà assembleare, chiama me Notaio a fungere da Segretario.

Il Presidente rileva e fa constare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 9 dello statuto sociale, mediante lettera o email inviata ai soci in data 22 agosto 2022;
- che l'Assemblea in prima convocazione fissata in questo stesso giorno e luogo alle ore dodici, è andata deserta come risulta da apposito verbale;
- che del Consiglio Direttivo, oltre ad esso Presidente, sono presenti i consiglieri signori Ugo Mazza, Fabio Polinelli, Mario Giudice, Anna Maria Santi, Maria Angela Tapella e Aldo Armanasco;
- che sono presenti in proprio 39 (trentanove) soci sui numero 419 (quattrocentodiciannove) soci costituenti la compagine sociale;
- che ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 117, le modifiche allo statuto sociale necessarie per adeguarsi alla normativa introdotta dal medesimo D.Lgs. 117/2017 possono essere

**REGISTRATO**

**A SONDRIO**

**Addì 24 settembre 2022**

**Num. 8581 Serie 1T**

**Totale € 245,00**

approvate con le maggioranze previste per le assemblee ordinarie e l'art. 9 dello statuto sociale prevede che l'assemblea ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, per cui

dichiaro

la presente Assemblea regolarmente costituita ed idonea a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno ed apre la seduta.

Passando alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che già nell'Assemblea del 25 giugno 2019 si era proceduto ad aggiornare lo Statuto sociale per adeguarlo alla normativa del Terzo settore ma che al momento dell'iscrizione al "RUNTS" è sorta la necessità di procedere ad ulteriori modifiche anche al fine ottenere la personalità giuridica, tenuto conto che l'art. 23 del D.Lgs. 117/2017 prevede per l'ottenimento della personalità giuridica da parte delle associazioni un patrimonio di almeno 15.000,00 (quindicimila) euro e che la nostra Associazione ha sul conto corrente numero 01003/000015333189 presso la Banca "Crédit Agricole Italia S.p.A." con sede in Parma, Agenzia di Tirano, la somma di euro 56.210,90 (cinquantaseimiladuecentodieci virgola novanta);

il Presidente quindi relaziona brevemente all'Assemblea le modifiche apportate allo statuto al fine di rientrare tra gli "enti del terzo settore" così come regolato dal citato D.Lgs. 117/2017, in particolare si sofferma sul fatto che l'associazione rientra tra le organizzazioni di volontariato regolate dagli art. 30 e seguenti del citato D.Lgs. 117/2017 e che quindi è necessario precisare che l'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito delle prestazioni socio sanitarie, dell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, della beneficenza o di erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, precisare i diritti ed i doveri dei soci, regolare le modalità sia di ammissione di nuovi soci che di esclusioni di soci prevedendo che sia contro la mancata ammissione che contro il provvedimento di esclusione gli interessati potranno chiedere che sulla questione si pronunci l'Assemblea, meglio specificare le competenze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Presidente, prevedere la possibilità di nominare un collegio dei revisori dei conti, stabilire che hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli associati iscritti da almeno tre mesi, prevedere che in caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione siano devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 D.Lgs 2017 se istituito o previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad altre organizzazioni di volontariato o Enti del terzo Settore operanti in identico o analogo settore. Il Presidente passa quindi alla lettura del nuovo testo dello Statuto sociale.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità

d e l i b e r a

- di adottare il nuovo statuto sociale composto da 17 (diciassette) articoli, nel testo che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".  
L'Assemblea delibera inoltre di autorizzare il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per apportare allo statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti autorità.  
Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea essendo le ore ventuno e minut quaranta.  
Il comparente mi esonera dalla lettura dello allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto ed ho dello stesso dato lettura al comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive, unitamente allo allegato, con me Notaio, alle ore ventuno e minuti quarantacinque.

Consta di due fogli in parte dattiloscritti a sensi di legge da persona di mia fiducia ed in parte scritti a mano da me Notaio per cinque intere pagine e fin qui di questa sesta.

F.to Dino Rebucci

Giandomenico Schiantarelli L.S.

## **STATUTO**

### **ART. 1 - COSTITUZIONE**

È costituita l'associazione "GRUPPO DONATORI SANGUE – TIRANO Organizzazione di Volontariato". L'associazione è un ente del terzo settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.LGS. 117/2017.

### **ART. 2 - SEDE**

L'associazione ha sede in Tirano e potrà istituire sedi secondarie con delibera dell'Assemblea dei soci.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

### **ART. 3 - SCOPI**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende promuovere la solidarietà nella comunità di Tirano e nelle zone limitrofe attraverso la donazione del sangue e plasma, e sostenendone lo sviluppo sociale e culturale.

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare l'associazione si propone:

- a) di migliorare qualitativamente e quantitativamente la prestazione immunotrasfusionale;
- b) di realizzare un rapporto diretto tra donatore e Centro trasfusionale ospedaliero;
- c) di realizzare sul donatore un continuo ed accurato controllo sanitario, tale da giungere ad una efficace tutela del suo stato di salute ed a una valida prevenzione di malattia;
- d) di stabilire un rapporto sociale di nuova dimensione tra il donatore da un lato e l'Ospedale ed i pazienti dall'altro.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

L'associazione intende inoltre organizzare iniziative culturali e artistiche, attività turistiche e conviviali a favore degli associati e dei loro familiari e iniziative dirette a raccogliere fondi per scopi di beneficenza.

#### **ART. 4 - FUNZIONI E AZIONI**

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, l'associazione si avvarrà dell'opera di volontari oltre che di altri Enti del Terzo Settore o di associazioni che agiscono comunque senza finalità di lucro.

Potrà inoltre, sulla base dei suoi scopi, partecipare a iniziative, analoghe nei contenuti, di altri Enti del Terzo Settore, Enti operanti senza finalità di lucro, Cooperative Sociali, anche a carattere internazionale, nonché attraverso la partecipazione a reti associative ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

#### **ART. 5 - SOCI**

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Gli associati si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) donatori;
- b) collaboratori.

Sono "Associati Donatori" quelli che, previo esame clinico, sono ritenuti idonei a divenire donatori periodici e coloro che, essendo stati donatori, per sopraggiunti limiti di età e/o patologie invalidanti non possono più effettuare donazioni di sangue o plasma.

Sono "Associati Collaboratori" quelli che svolgono gratuitamente attività personale a favore dell'associazione.

L'ammissione degli associati si intende subordinata ad accettazione esplicita ed incondizionata dello Statuto e del Regolamento

dell'associazione.

L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 (sessanta) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi sono deliberati dall'Assemblea. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 6 - DIRITTI**

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo/dall'Assemblea.

#### **ART. 7 - RECESSO ESCLUSIONE**

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei

confronti dell'associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

#### **ART. 8 - ORGANI SOCIALI**

Gli organi sociali sono:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Assemblea;
- e) il Revisore dei Conti, se nominato;
- f) l'Organo di Controllo, se nominato.

Gli organi sociali, l'Organo di Controllo se istituito, hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

#### **ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.

Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano

all'Assemblea;

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei Consiglieri;

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;

f) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

g) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;

h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

i) deliberare in merito all'esclusione di soci;

j) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

k) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

l) nominare il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra gli associati non componenti il Consiglio Direttivo;

m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

n) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

o) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per 3 (tre) volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione

della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 4 (quattro) volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i Consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 10 - PRESIDENTE**

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Sia di fronte ai soci che ai terzi la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

#### **ART. 11 - ASSEMBLEA**

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che

garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 (tre) associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo;
- c) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- g) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
- h) fissare l'eventuale ammontare del contributo associativo;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e

mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'associazione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.

L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

#### **ART. 12 - REVISORE DEI CONTI**

Se obbligatorio ai sensi di legge o se l'assemblea lo ritiene opportuno si nomina un Revisore dei Conti.

Al Revisore dei Conti, che viene eletto dall'Assemblea per 3 (tre) anni ed è rieleggibile, spetta il controllo dell'amministrazione.

Il Revisore dei Conti esercita la sorveglianza sulla regolarità della gestione, controlla le scritture contabili e la consistenza di cassa, i libri sociali e i bilanci, e riferisce con relazioni scritte sul rendiconto finanziario all'Assemblea Ordinaria.

Ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del

Consiglio Direttivo.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

#### **ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO**

L'Organo di Controllo, da istituirsi ove ne sussistano i presupposti di legge, si compone di uno o tre membri effettivi di cui almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

L'incarico di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i componenti del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Organo di Controllo attesta inoltre che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida richiamate dall'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'attività dei componenti dell'Organo di Controllo è gratuita.

L'Organo di Controllo cura la tenuta del Libro delle relative adunanze, partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea senza diritto di voto e a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

#### **ART. 14 - PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI**

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;

- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

#### **ART. 15 - ESERCIZIO SOCIALE**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- il registro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a), b), c) ed e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 16 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo

alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

**ART. 17 - NORME GENERALI E DI RINVIO**

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to Dino Rebucci

Giandomenico Schiantarelli L.S.